

**REPUBBLICA ITALIANA**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**

**E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**(CODICE FISCALE N° 80213470588)**

**SMART CIG Z822A329AD**

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società XXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXXX per la fornitura di un quantitativo minimo di nr. 460 cartucce rigenerate con LiOH e nr. 3150 cartucce rigenerate con Sodalime, da impiegare nei dispositivi di rigenerazione dell'aria respirabile a bordo dei Sommergibili Classe Todaro, per l'importo complessivo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) oltre a € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 euro) in opzione.

L'anno duemilaventi, il giorno xx del mese di xxxx in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzi a me, dott. Saveria Ruocco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n.246.

SONO COMPARSI

Dott. Valerio CHIAPPERINI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, che nel corso del presente contratto sarà denominata l'A.D., giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali n° 3 in data 15/04/2016, Registrato dalla Corte dei conti in data 12/05/2016, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società", - xxxxxxxxxxx nato a xxxx(yyyy) il xx/xx/yyyy in qualità di xxxxxxxxxxx della xxxxxxxxxxx con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxx(Partita IVA xxxxxxxx) come risulta da xxxxxxxxxxx in data xx/xx/yyyy.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- in relazione all'espletamento della procedura ristretta G359 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, sono state inviate le lettere di invito alle seguenti Società; \_\_\_\_\_ per la fornitura di un quantitativo minimo di nr. 460 cartucce rigenerate con (LiOH) e di nr. 3.150 cartucce rigenerate con Sodalime, da impiegare nei dispositivi di rigenerazione dell'aria a bordo dei Sommergibili Classe Todaro, ad un prezzo base della gara stabilito dall'A.D. in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA esente oltre una opzione di € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 euro).

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Navarm) ai sensi degli artt. 17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. 15.11.11 n.208;

- alla predetta procedura hanno presentato offerta le seguenti Società:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- in base alla valutazione tecnica-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ per un totale l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_(xxxxxxx,00 euro);

- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di integrità" sottoscritto in data xx/xx/2020, allegato al contratto;

- in data xx/xx/2020 è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza - valgono le condizioni fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.P.R. 15.11.2012 n. 236 "Regolamento per gli

appalti della difesa" nonché del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici" ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell'art.99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Direttore della 3<sup>a</sup> Divisione.

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. nr.49/2013, la Stazione Appaltante individua in COMFLOTOSOM l'Ente Committente (E.C.), al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto Articolo.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

**4.1 Lotto 1** - La Società si impegna a fornire nr. XXXX cartucce rigenerate con LiOH e nr. XXXX cartucce rigenerate con Sodalime.

- documentazione di supporto;
- dati di identificazione dei materiali sopra indicati previsti dal sistema di codificazione NATO;

**Lotto 2 (opzionale)** - La Società si impegna a fornire nr. XXXX cartucce rigenerate con LiOH e nr. XXXX cartucce rigenerate con Sodalime.

- documentazione di supporto;
- dati di identificazione dei materiali sopra indicati previsti dal sistema di codificazione NATO.

**4.2** I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica di Fornitura, anche denominata "STF" (Allegato 1) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

**4.3** In relazione all'oggetto di fornitura, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

**4.4** È fatto obbligo alla società di redigere un ulteriore DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a

qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso la società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

**4.5** E' facoltà dell'A.D. esercitare il diritto di opzione per il Lotto 2 mediante apposita comunicazione da inviarsi alla Società entro xxx giorni solari decorrenti dalla attivazione del contratto.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

L'importo complessivo della fornitura e delle prestazioni è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) di cui Euro 819,12 (ottocentodiciannove,12) per i costi interni della sicurezza dell'azienda oltre € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 euro) in opzione.

#### **ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato all'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 la Società ha

presentato la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria di € xxxxx (Euro xxxxx), rilasciata dalla \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n\_\_ in data \_\_\_\_\_ pari

- al 10% dell'importo contrattuale;
- al x% dell'importo contrattuale, essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO \_\_\_\_\_ (art 93 c.7 d. lgs.50/2016).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P..

Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione dei lotti opzionali, con le modalità descritte nell'art. 4.5 del presente contratto, la Società, in seguito a comunicazione da parte dell'A.D., dovrà presentare una garanzia pari al xx dell'importo del lotto opzionale.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO  
ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)**

La durata contrattuale complessiva è di:

- **Lotto 1:** 365 giorni solari a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale, fermo restando le modalità operative di seguito indicate al punto 8.1;

- **Lotto 2 opzionale:** 365 giorni solari a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale del lotto opzionale fermo restando le modalità operative di seguito indicate al punto 8.1;

**8.1** I materiali di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da parte della Società, al direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo entro i seguenti termini:

Lotto 1: giorni solari 365

Lotto 2 (in opzione): giorni solari 365

Detti termini decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale/E.C.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

**8.2** La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali dovranno inoltre essere accompagnati dal Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2 (relativo all'Assicurazione di Qualità), para 4, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

**8.2.1** Il DEC/E.C. incaricato dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la

disponibilità del NUC almeno 20 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Nel caso di indisponibilità del NUC per fatto attribuibile a colpa della Società, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del lotto/contratto.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

**8.2.2** Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt.112/119) ed eventualmente secondo le procedure indicate nella appendice tecnica allegata al contratto.

Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda"

che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione di COMFLOTSOM (E.C.) almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

**8.2.3** Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, il D.E.C./E.C. indica se le prestazioni siano o meno accettabili.

Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a

trenta giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Nel caso di rifiuto della fornitura i materiali potranno essere ripresentati dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

**8.2.4** Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, al D.E.C./E.C..

**8.2.5** Le prove di verifica di conformità dovranno concludersi con l'emissione del Verbale di verifica di conformità, da emettersi entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla relativa data di comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

**8.2.6** Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il D.E.C./E.C. dispone che si

provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

**8.2.7** Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'esito positivo delle prove di verifica di conformità, la Società dovrà consegnare i materiali presso l'ente/comando destinatario.

**8.3** A conclusione delle suddette prove di verifica di conformità, con esito positivo e della consegna dei materiali, il D.E.C./E.C. provvederà ad inviare al RUP il Verbale di Verifica di Conformità nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il RUP approvato il Verbale, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla Società ai fini dell'emissione della fattura e alla 12<sup>a</sup> Divisione.

**8.4.** L'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare alla 12<sup>a</sup> Divisione e per conoscenza al D.E.C./E.C., ed alla Divisione tecnica competente, il proprio verbale attestante l'inizio delle operazioni di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

**8.5** Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto

saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it.

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

Non è previsto il subappalto.

#### **ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

**10.1.** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, previa disposizione conforme dell'ente deputato all'approvazione del contratto, con le procedure di cui al presente articolo.

**10.2.** L'A.D. può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto, a condizione che tali varianti non alterino la natura generale del contratto
- intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del

contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima

della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

**10.3** L'A.D. ha la facoltà di formalizzare le suddette varianti come segue:

- per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le varianti tecnico-procedurali, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, mediante apposito verbale di concordanza sottoscritto dalle parti;

- mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto stesso, previa acquisizione del consenso della Società contraente, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei prezzi o dei termini di esecuzione previsti in contratto.

10.4 In caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche si rinvia a quanto previsto dall'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora la società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del RUP, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'A.D. che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione delle prestazioni a regola d'arte della prestazione, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs.50/2016, la sospensione può altresì essere disposta dal RUP, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO  
DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**13.1** Fatte salvo quanto disposto dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente contratto, l'A.D. può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché 124 del D.P.R.236/2012.

**13.2** l'A.D. ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. 239/2012.

**ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

**ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale

scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al RUP entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^ Divisione di NAVARM.

L'A.D. ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

**17.1** Successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP la Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^ Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle A.D. pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

**17.2** Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Il pagamento avverrà nel modo segue

- 90% dell'importo contrattuale dopo l'emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P.;

- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emessa da parte dell'E.C. ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^ Divisione e per conoscenza al R.U.P..

Il pagamento potrà avvenire al 100% dell'importo contrattuale dietro presentazione, contestuale all'emissione della fattura, di idonea cauzione pari al 10% dell'importo stesso. Detta cauzione sarà svincolata al termine del periodo di garanzia.

**17.3** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, le parti, considerata la particolare natura del presente contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi della A.D. della difesa, aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura successiva alla emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. In caso contrario il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del Certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà eseguita l'anticipazione del prezzo in

misura pari al 20% dell'intero importo contrattuale (a meno della quota opzionale), da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, formata secondo quanto disposto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La fideiussione dovrà essere corredata dall'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto da parte del o dei funzionari del soggetto fideiussore, il cui potere di firma deve essere certificato dal medesimo notaio. L'anticipazione del prezzo verrà recuperata dall'A.D., detraendola progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti. L'importo della suddetta garanzia fideiussoria sarà gradualmente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'A.D..

#### **ARTICOLO 18 (PENALITÀ)**

**18.1.** Ai fini dell'applicazione delle penalità ai termini di tempo, previsti al precedente articolo 8,

sarà applicata per ogni giorno di ritardo, una penalità dello 0,1 per cento dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale cui l'inadempienza si riferisce, così come previsto all'art. 125 del D.P.R. 236/12.

**18.2.** Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

**18.3.** Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

**18.4.** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il RUP ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**18.5.** L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle

quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 19 (REVISIONE DI PREZZO)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### **ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, n° xxxxxxxxx intestato al nome della Società contraente presso la Banca xxxxxxxxx (codici A.B.I./C.A.B. \_\_\_\_\_) e la persona delegata ad operare su di esso è il

Sig. xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) il xx/xx/xxxx codice fiscale xxxxxxxxxxxx.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)**

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

Dalla data di accettazione della fornitura e della consegna dei beni decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di xxx anni (xxxxxxx giorni solari).

In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**23.1.** La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali,

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**23.2.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.D. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali assicurativi.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque)

giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

#### **ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)**

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in XXXXXXXXX via XXXXXXXXX.

#### **ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla

sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione

di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

**ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti.

L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto.

In caso di mancata approvazione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

-----  
E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti

contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

---

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART.17 - Pagamenti;  
ART.25 - Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

---

P. L'A.D. ISTRUZIONE DIFESA

---

L'UFFICIALE ROGANTE

---

## **ALLEGATO TECNICO**

### **ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI**

#### **1.1 (Requisito di codificazione)**

1. I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice NAVARM - CEODIFE numero 900021\_0;

#### **1.2 (Attività di screening)**

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 30 decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque

responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 15 per richiedere la società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.''

### **1.3 (Proposte di codificazione)**

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la società dovrà inviare le proposte di

schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la società, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 giorni per richiedere alla società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per

l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

#### **1.4 (Flusso dei dati)**

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

#### **1.5 (Norme in vigore)**

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

### **1.6 (Collaudo dei materiali)**

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

### **1.7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)**

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, Navarm 3<sup>^</sup> Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva<sup>1</sup>, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricomlog RMSN La Spezia in attuazione della normativa vigente).

### **1.8 (Attestazione di avvenuta codificazione)**

Navarm 3<sup>^</sup> Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

---

<sup>1</sup> La riserva si riferisce al completamento dell'iter codificativo.

### **1.9 (Riferimenti e garanzie)**

La società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore potrà richiedere alla società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

### **1.10 (Codice a Barre)**

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

Application Identifier (A.I.)= 7001

N.U.C. (N.S.N.)

Application Identifier (A.I)= 241

REFERENCE □Codice del costruttore (Cage) + Part Number□.

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

verificare se la società ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari<sup>2</sup> prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

## **ART. 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ**

### **2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ'**

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità certificato rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2015"

---

<sup>2</sup> Il tempo da indicare, in giorni solari, a cura della divisione tecnica dovrà essere compatibile con il numero degli articoli oggetto della fornitura.

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110 Ed. D NATO quality assurance requirements for design, development and production.

Gli obblighi nei confronti dell'A.D. derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV 50-9999-019-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nei confronti della MMI in applicazione della Normativa NATO AQAP 2110 ovvero ISO 9001".

Tutte le attività di competenza della Società costruttrice afferenti la fornitura potranno essere soggette ad Assicurazione Governativa della Qualità (A.G.Q.); qualora sia necessario, essa sarà delegata dall'A.D. al Servizio Governativo di Assicurazione Qualità del Ministero della Difesa estero, in base allo STANAG 4107 e conformemente a quanto previsto nella AQAP 2070.

La Società dovrà consentire il libero accesso al personale Governativo presso le proprie sedi/stabilimenti ed alla documentazione necessaria per poter svolgere le attività di Assicurazione Qualità Governativa. A discrezione del Responsabile

di Assicurazione Qualità Governativa tale obbligo potrà essere trasferito ai subfornitori.

## **2.2 PIANO DELLA QUALITA'**

Il piano della qualità di cui alla pubblicazione Nato AQAP 2105 "NATO Requirements for Deliverable Quality Plans" dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, al RUP/DEC (se nominato) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del Contratto nei modi di legge.

Il Direttore di Esecuzione dovrà esaminare il "Piano" e, comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Società, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in

contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della stazione appaltante per il rilascio del relativo "Nulla Osta". In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, di prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto dal contratto.

### **2.3 TEST MEMORANDA**

I "Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dalla Società al Responsabile di Assicurazioni Qualità Governativa (G.Q.A.R.) ed al Direttore di Esecuzione/RUP.

In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda, gli stessi

dovranno essere ripresentati all'approvazione entro i tempi indicati dal Direttore di Esecuzione.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario, effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda.

#### **2.4. CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

La Società, al termine del collaudo interno finale con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà alla Società le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

**ARTICOLO 3 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE -  
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH)**

**3.1** La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

**3.2** La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

**3.3** Pertanto, tenuto conto che l'A.D.istrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di conformità", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

c) elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "schede di sicurezza".

**3.4** La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto

per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

**ARTICOLO 4 (LEGGE 27 MARZO 1992, N.257 - NORME  
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)**

La Società, in virtù degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n.257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche, garantisce, e ne darà esplicita dichiarazione, che la fornitura oggetto del presente contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.